



Comune di
Riva San Vitale

MM 6-2025 approvazione della convenzione tra il Comune di Riva San Vitale e la Parrocchia di Riva San Vitale riguardante il versamento di un contributo annuo di fr. 15'000.-- e altre prestazioni

Gentili signore,
Egregi signori,

con il presente Messaggio, il Municipio in accordo con il Consiglio Parrocchiale, sottopone per approvazione la Convenzione tra Comune e Parrocchia riguardante il versamento di un contributo annuale e altre prestazioni di natura *non* finanziaria.

Premessa

A Riva San Vitale, come in altri Comuni del Cantone Ticino, il finanziamento delle Parrocchie, si regge attraverso le *convenzioni* o le *consuetudini* esistenti da tempo fra i gli enti locali. Ma in cosa consistono questi accordi?

Alla domanda è data ampia risposta nel volume "*La Parrocchia: Organizzazione politica e funzionamento de Il Comune Parrocchiale*" di Eros Ratti (pag. 297 e seguenti) e in particolare l'autore del commentario risponde come segue:

"(...) In parole semplici si tratta quindi di "accordi" scritti (le convenzioni) o taciti (le consuetudini) tesi a perpetuare, confermare o disciplinare il sostegno e la partecipazione della comunità locale ai bisogni del culto.

Accordi nati talvolta da situazioni di spontaneità, di tradizione, d'impegni o di obbligazioni risalenti a molto tempo prima della nascita del Comune politico (perlopiù le consuetudini) o anche in tempi meno remoti o addirittura relativamente recenti per le convenzioni. (...)"

Contributo o congrua?

In passato il contributo veniva considerato quale *congrua al parroco*, ossia un assegno che lo Stato versava al parroco per il suo ufficio e le spese di culto.

Ad oggi i contributi alle Parrocchie, disciplinati attraverso le convenzioni, sono destinati anche a compiti all'ente pubblico (Parrocchia) e non solo pastorali (parroco). Al sostegno finanziario si aggiunge che, tra enti pubblici, vi è spesso una forma di collaborazione *non* finanziaria che ha lo scopo principale di preservare i beni che hanno una valenza storica (tradizioni) e culturale rilevante.

Con questa convenzione, il Municipio e la Parrocchia non intendono pertanto regolamentare la congrua al parroco ma consolidare e sottolineare l'importanza del valore materiale e immateriale della Parrocchia che da sempre si occupa degli edifici di culto (come ad es. il Battistero) e di promuovere e perpetuare gli eventi storici-religiosi riconosciuti anche fuori dai confini comunali come ad es. la Festa Beato Manfredo Settala.

Da qui la richiesta al Consiglio comunale di confermare il versamento annuale di fr. 15'000.— (art. 2 convenzione), come pure eventuali contributi straordinari (art. 5 e 6 convenzione) o il supporto alla manutenzione degli edifici culto in base all'elenco fondi SIFTI intestati alla Parrocchia e Chiesa parrocchiale, Confraternita San Rocco o con la menzione monumento storico e/o monumento d'interesse storico ed artistico gestiti dal Consiglio parrocchiale (art. 3 convenzione).

Basi legali

Come già indicato nella risposta all'interpellanza Lara Bergliaffa (USSV) del 16.05.2022, la Legge sulla Chiesa cattolica del 16.12.2002 (revisione del 1.1.2025) e relativo Regolamento d'applicazione, regolano i rapporti tra la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, Vescovo di Lugano (art. 1 cpv. 2 LCCatt).

Questa Legge ne stabilisce pure il funzionamento quale ente di diritto pubblico (art. 8) designando le competenze dell'Assemblea parrocchiale (art. 15 LCCatt e 12 e seguenti RaLCCatt) e del Consiglio parrocchiale (art. 17 LCCatt e art. 19 e seguenti RaLCCatt).

Il Comune è citato solo marginalmente in queste normative e precisamente nei disposti:

- art. 17 cpv. 4 Legge prevede la possibilità per il Municipio, laddove c'è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, di designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale;
- art. 20 Legge le modalità di finanziamento della Parrocchia tramite sussidi e contributi di Enti pubblici nonché le partecipazioni del Comune sotto qualsiasi forma derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;
- art. 24 cpv. 2 Legge che stabilisce che entro 5 anni dall'entrata in vigore della Legge del 16.12.2002 le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate.

La Legge organica comunale (LOC) all'art. 193a, stabilisce che il Comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese e il termine di rinnovo e di disdetta.

L'approvazione della convenzione spetta al Consiglio comunale in base all'art. 193a cpv. 3 LOC e all'Assemblea parrocchiale in base all'art. 15 LCCAtt applicabile per analogia.

La convenzione

Come indicato nella premessa, lo scopo principale di questo accordo non è solo quello di fornire una base legale ad un contributo divenuto consuetudinario, ma soprattutto quello di sottolineare, a futura memoria, l'importanza culturale e storica dei luoghi di culto che, solo grazie all'impegno e al sostegno degli enti pubblici e para-pubblici (Cantone, Comune, Parrocchia, SUPSI, ecc.) possono garantire la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio di valore inestimabile.

Comune e Parrocchia sono consapevoli che tutto ciò non può essere sorretto dal solo finanziamento del Comune, da qui la volontà del Consiglio parrocchiale di dichiarare il proprio impegno attraverso questo accordo per impegnarsi nella ricerca di finanziamenti da parte di enti terzi (art. 6 convenzione).

Sono pure disciplinate le collaborazioni con il Comune attraverso prestazioni *non* finanziarie (art. 3 convenzione) ma anche la sottoscrizione di un impegno da parte dell'ente parrocchiale di adeguare

la propria conduzione ai nuovi standard di gestione pubblica (ad es. MCA2, gestione LCPubb, ecc.), in tal senso il Comune intende dare la propria disponibilità e know-how a sostegno di questo cambiamento che, secondo il Municipio, è indispensabile per perseguire gli scopi di buon funzionamento di una Parrocchia (art. 8 convenzione).

In conclusione

La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino, è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi (art. 1 LCCatt).

Già solo questo disposto di legge sarebbe sufficiente a mantenere lo “statu quo ante” attraverso l’applicazione del diritto consuetudinario e l’approvazione del Consiglio comunale dell’esiguo importo di fr. 15'000.— in sede di preventivo annuale.

Tuttavia i due enti pubblici (Comune e Parrocchia) ritengono che sia fondamentale ricordare quanto stato fatto in passato, portando rispetto a coloro che si sono impegnati a lasciare alle future generazioni un patrimonio culturale materiale e immateriale di conservazione di edifici e tradizioni storiche, religiose e culturali di rilevanza comunale, regionale e cantonale.

Il testo della Convenzione, parte integrante del presente Messaggio, è già stato approvato dal Consiglio parrocchiale che sottoporrà lo stesso all’Assemblea dopo la crescita in giudicato della decisione del Legislativo comunale.

In considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio comunale di

d e c i d e r e :

1. È approvata la Convenzione tra il Comune di Riva San Vitale e la Parrocchia di Riva San Vitale, riguardante il versamento di un contributo di fr. 15'000.-- e altre prestazioni.
2. La Convenzione annulla e sostituisce ogni altro accordo precedente.
3. La Convenzione entra in vigore il 1.1.2026 dopo l’approvazione dell’Assemblea parrocchiale e riservata l’approvazione da parte dell’Autorità cantonale e dell’Ordinario diocesano.
4. Il Municipio è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione con il Consiglio parrocchiale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Allegata:

Convenzione Comune-Parrocchia

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•